

Avv. Danilo Granata & Avv. Dario Sammarro

Corso L. Fera 32 – Cosenza (Cs) 87100

Viale Trieste 38 – Cosenza (Cs) 87100

Email: avv.danilogranata@gmail.com – pec: danilogranata23@pec.it

Cell: 3479632101

**ATTO DI AVVISO PER PUBBLICI PROCLAMI
IN OTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA COLLEGALE DELL'11.01.2023, N. 477-2023,
RESA DAL TAR LAZIO – ROMA
SEZ. III BIS , NEL GIUDIZIO N.R.G. 6990-2022**

Il sottoscritto **Avv. Danilo Granata** (GRNDNL93B01C588W), in qualità di difensore di **Tommaso Cheli**, in base all'autorizzazione di cui al'Ordinanza n. 477-2023 resa dal TAR Lazio Roma, Sez. III BIS, nell'ambito del giudizio nrg 6990-2022,

AVVISA CHE

- l'Autorità adita è il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – sede di Roma, Sez. Tre Bis; il ricorso incardinato ha il seguente n. di R.G. 6990-2022;
- il ricorso è stato presentato da **Tommaso Cheli**;

Il ricorso è stato presentato contro: **Ministero dell'Istruzione**, in persona del Ministro p.t., con sede istituzionale al Palazzo del Ministero della pubblica istruzione – Viale di Trastevere 76/a, Roma; il **Ministero dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro p.t., con sede istituzionale in Via Michele Carcani, 61 – Roma, **l'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia**, in persona del Direttore Generale p.t, con sede alla via Pola, 11 – 20124 – Milano, tutte rappresentate e difese *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587) con domicilio in Roma alla Via dei Portoghesi 12;

- con il ricorso sono stati impugnati i seguenti provvedimenti onde ottenerne **l'annullamento**: 1) **l'Esito della prova scritta** sostenuta dal ricorrente in Toscana il 28.03.2022 in riferimento al Concorso ordinario per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente della scuola Secondaria (II grado) – **classe di concorso A 12 Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado**, visionabile direttamente nell'area personale del sistema telematico ministeriale dal 06.04.2022, nella parte di interesse; 2) i provvedimenti, di data e protocollo sconosciuti, con i quali il Ministero resistente approvava l'elenco dei quesiti relativi alla prova sostenuta dal ricorrente e la griglia delle risposte esatte, il numero complessivo dei quesiti ed il contenuto degli stessi, nonché la batteria completa delle domande , da cui sono stati sorteggiati o comunque estratti i quesiti inseriti nei questionari

effettivamente somministrati al ricorrente; 3) i provvedimenti di data e protocollo sconosciuti, con i quali il Ministero resistente definiva le modalità di svolgimento dell'intera prova, ivi comprese le istruzioni operative; 4) i verbali, di data e numero sconosciuti, relativi allo svolgimento della prova A12 del 28.03.2022 sostenuta dal ricorrente; ogni altro atto ad essi presupposto, connesso e consequenziale, e tra questi: a) il Decreto dipartimentale n. 23 del 05.01.2022 e relativi Allegati recanti disposizioni modificative al bando, nelle parti di interesse; b) il bando di indizione della procedura concorsuale di cui al decreto 21 aprile 2020, n. 499, recante: «*Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado*», ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, con relativi Allegati, se necessario e ove interpretato in senso lesivo per il ricorrente; c) il Decreto Ministeriale concernente *le disposizioni per i concorsi ordinari per titoli ed esami per il reclutamento di personale docente per la scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno* (D.M. n. 201 del 20 aprile 2020) e relativi allegati, nelle parti di interesse e se necessario; d) il Decreto ministeriale 326 del 9/11/2021 (recante il regolamento concorsuale) e relativi allegati, nelle parti di interesse e se necessario; e) il quadro di riferimento pubblicato sul sito del Ministero resistente in riferimento alla classe di concorso A12; f) l'Elenco degli ammessi alle successive prove A12 e il calendario delle medesime;

con successivo ricorso per motivi aggiunti è stata impugnata **la Graduatoria di merito della classe di concorso A012 dell'USR Toscana Direzione Generale Ufficio IV, nella parte in cui non viene ricompreso l'odierno ricorrente, e il relativo decreto di approvazione;**

- con il ricorso è stata lamentata la presenza di taluni quiz ambigui all'interno della prova scritta sottoposta al ricorrente;
- I motivi su cui si fonda il presente ricorso sono di seguito sintetizzati:

Violazione e/o falsa applicazione dell'Allegato A della lex specialis; Violazione e/o falsa applicazione del quadro di riferimento per la valutazione della prova scritta – classe di concorso A12; Violazione e falsa applicazione degli artt. 29 e 35, co. 3 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 s.m.i.;

Violazione e falsa applicazione dell'art. 7 del d.p.r. 9 maggio 1994 n. 487; Violazione e falsa applicazione degli artt. 404 ss. del d.lgs. 16 aprile 1994 n. 297; Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 51 e 97 cost. ; Violazione del giusto procedimento; Violazione e falsa applicazione dei principi di trasparenza, imparzialità e par condicio.; Eccesso di potere per irragionevolezza e illogicità; Ingiustizia grave e manifesta; Difetto istruttorio

In relazione alla prova scritta parte ricorrente ha conseguito un punteggio di 66/100esimi e, quindi, non sufficiente ad essere dichiarato idoneo e ad accedere al successivo step procedurale in quanto la soglia di sbarramento è fissata a 70/100esimi. Tuttavia, il test è stato connotato dai seguenti quiz ambigui.

In particolare, il quesito n **21 sottoposto al ricorrente in sede di esame, ossia la DOMANDA 21**

“Non so a chi rivolgermi”.

In questo periodo a chi rivolgermi è una proposizione:

a) oggettiva esplicita

b) interrogativa indiretta implicita (soluzione indicata dalla P.a.)

c) dichiarativa implicita

d) oggettiva implicita (risposta del ricorrente)

Questo quesito è palesemente ambiguo. Le proposizioni introdotte da “sapere”, che non siano ovviamente interrogative dirette (“Sai cosa è successo?”; “Sai se stamattina qualcuno è venuto a cercarmi?”; “Sai dove sono finiti i miei appunti?”), vengono trattate, a seconda delle scuole e degli orientamenti di pensiero, ma anche tenendo semplicemente conto della congiunzione che le introduce (tipicamente “se” per l’interrogativa e “che”, “(che) cosa” per la completiva: “Non sai che cosa dici”; “Non so che fare”; “Non potere sapere cosa vi siete persi”; “Non so se stiamo procedendo bene”; “Non sappiamo se andare oppure no”), del significato di “sapere” o di sfumature semantiche varie, anche oltre il verbo in sé e per sé (da una parte l’espressione di un dubbio, la formulazione di una richiesta, l’esigenza di risposta a un interrogativo, ecc., dall’altra un’enunciazione “pura”), come interrogative o complete (oggettive o soggettive). C’è chi ritiene, sulla scia di una lunga tradizione grammaticale («l’interrogazione indiretta [...] si può riguardare come una subordinata oggettiva»: Raffaello Fornaciari, “Sintassi italiana dell’uso moderno [...]”, Firenze, Sansoni, 1919, p. 393; il discorso vale ovviamente anche per le

soggettive), che le interrogative, a loro volta passibili di essere suddivise in/affiancate da ulteriori categorie (come le dubitative), siano un sottotipo delle complete, o siano comunque a queste strettamente legate, e chi invece riconduce al tipo interrogativo-dubitativo tutto quanto possa più o meno rientrarvi.

Conseguentemente, il ricorrente in relazione a tale quesito ha diritto a vedersi assegnare dunque il + 2,00.

In riferimento a tali quiz ambigui, è doveroso rammentare che ogni quesito deve prevedere una sola risposta esatta, cosicché i quesiti che prevedono più risposte esatte o nessuna risposta esatta sono da considerare illegittimi e dunque da annullare (cfr. Cons. Stato, VI, sez. n. 02673/2015), in modo tale da neutralizzare l'incidenza negativa svolta dal quesito errato sulla valutazione complessiva dei candidati.

La Graduatoria di merito, impugnata con motivi aggiunti, è illegittima in via derivata, e nella parte in cui non prevede parte ricorrente, poiché risente delle irregolarità delle prove d'esame contenenti – come rappresentato – quiz ambigui.

Alla luce delle superiori argomentazioni si è chiesto al TAR:

In via preliminare: e se ritenuto necessario e opportuno, disporre la notifica per pubblici proclami nelle forme ritenute più opportune;

In via istruttoria: si chiede a Codesto Giudice, se ritenuto opportuno, di ordinare all'Amministrazione di esibire in giudizio i verbali e/o gli atti e ogni altro documento istruttorio relativi alla formulazione della prova d'esame per la c.d.c. A12 sostenuta dal ricorrente;

In via cautelare: sospendere la procedura concorsuale e/o ammettere con riserva ed eventualmente in sovrannumero la ricorrente al successivo step procedurale (da espletarsi anche in forma suppletiva);

Nel merito: accogliere, in tutto o in parte, il presente ricorso, e per l'effetto: a) disporre la rettifica in melius del punteggio della ricorrente in riferimento ai quiz contestati annullando la graduatoria nella parte in cui non ricomprende la ricorrente; b) consequenzialmente e definitivamente, dichiarare il ricorrente ammessa al successivo step della procedura concorsuale.

- i controinteressati rispetto alle pretese azionate da parte ricorrente sono tutti i concorsisti indicati nella **Graduatoria del concorso ordinario per titoli ed**

esami finalizzato al reclutamento del personale docente, nella parte relativa alla classe di concorso A12 ;

AVVISA INOLTRE CHE

ai sensi di quanto stabilito dal Giudice Amministrativo con Ordinanza n. 477 - 2023, pubblicata lo scorso 11 gennaio, si precisa che *Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 cod. proc. amm., autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici proclami" sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità:*

*a) - **pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR**, dal quale risulti:*

1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

2. -il nome dei ricorrenti e l'indicazione dell'amministrazione intimata;

3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso e dei motivi aggiunti;

4.- l'indicazione dei controinteressati come sopra specificati;

5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7. - il testo integrale del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti;

*b.- In ordine alle prescritte modalità, **il MIUR ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, dei motivi aggiunti e della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti e della presente ordinanza**, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato: 1.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi); 2.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo. Si prescrive, inoltre, che il MIUR: 3.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, i motivi aggiunti, la presente ordinanza, l'elenco*

nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2); 4.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta; e.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza. Si dispone, infine, che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, nel termine perentorio di giorni 10 (dieci) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci) dal primo adempimento."

Ferme le superiori indicazioni, già fornite nel presente avviso, si comunica che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. 6990/2022) nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio- Roma" della sezione "T.A.R.";

AVVISA INFINE CHE

al presente avviso è allegato il testo integrale del ricorso introduttivo e l'ordinanza resa dalla Sez. 3 bis del TAR Lazio - Roma, pubblicata l'11.01.2023, n. 6690-2022, *sub* r.g. 477/2022.

L'Amministrazione dovrà - in ottemperanza a quanto disposto dal Giudice Amministrativo:

i) pubblicare ciascuna sul proprio sito internet il testo integrale del ricorso, dei motivi aggiunti, dell'ordinanza cautelare in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza cautelare in oggetto, individuata con data, numero di ricorso e numero di provvedimento;

ii) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, i motivi aggiunti, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

iii) dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, da inviare - ai fini di un tempestivo deposito - entro dieci giorni dalla presente al seguente indirizzo PEC danilogranata23@pec.it , nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, sul sito istituzionale del MIUR, del ricorso, dei motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dal suindicato avviso, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta.

Cosenza, 17.01.2023

Avv. Danilo Granata